

EMAS



EMAS Performance, Credibility, Transparency

I sistemi di registrazione e certificazione per la sostenibilità del territorio e lo sviluppo di partnership /pubblico private

Ing. Mara D'Amico

ISPRA - Institute for Environmental Protection and Research

Ravenna 27 settembre 2012



Sommario



Posizione del Comitato su Art. 7 per la P.A.

Posizione del Comitato sugli obiettivi di Raccolta Differenziata degli RSU

Posizione del Comitato sul Certificato Prevenzione Incendi

Art. 7 per la P.A.



Cosa prevede il Regolamento EMAS III ?

Attraverso l'applicazione dell'art. 7, alle organizzazioni che non hanno rischi ambientali e che non contribuiscono ad alimentare gli impatti ambientali offre la seguente possibilità:

di avere la validità della DA di 4 anni al posto di 3 anni con verifiche biennali e non annuali.



Art. 7 per la P.A.



Quali sono le condizioni da rispettare previste dall'Art. 7 ?

Le condizioni da rispettare confermate, dal Verificatore Ambientale, sono le seguenti:

- a) Non esistono rischi ambientali significativi;*
- b) L'organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali;*
- c) L'organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi livello locale;*

Art. 7 per la P.A.



Deroga: Campo di Applicazione

La posizione si applica ai Comuni (NACE 84.11) con un numero di abitanti non superiore ai 3500 che aderiscono ad EMAS

Tale limite è da considerarsi condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'ottenimento della deroga



Art. 7 per la P.A.



Concessione della deroga

Ai fini dell'ottenimento della deroga il VA dovrà dare atto con propria dichiarazione di rispondenza dell'organizzazione ai punti a), b), c), dell'art.7, facendone esplicito riferimento, e del rispetto dei seguenti requisiti:

1) non sono previste, nel periodo di vigenza dell'estensione della validità della DA, Varianti Generale e/o Strutturali al Piano Regolatore Comunale o agli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente o previsti dalla normativa;



Art. 7 per la P.A.



Concessione della deroga

2) nel caso di nuove elezioni amministrative nel corso del periodo di vigenza dell'estensione della validità della DA, la eventuale nuova Giunta deve trasmettere al Comitato apposita dichiarazione attestante l'impegno al mantenimento della Politica Ambientale e del programma approvati dalla Giunta precedente;



3) non sono presenti sul territorio significative criticità ambientali sulle quali l'organizzazione può esercitare la propria influenza (es. accostamenti critici da piano di zonizzazione acustica, siti da bonificare di competenza del soggetto richiedente, criticità legate alla pianificazione in materia di rischio industriale). L'assenza di tali criticità e quindi di potenziali rischi ambientali, dovrà risultare dall'analisi ambientale iniziale e/o da evidenze oggettive emerse dalle successive attività di analisi e valutazione poste in essere dall'organizzazione e verificate dal verificatore;



Art. 7 per la P.A.



Concessione della deroga

4) ottemperanza agli obblighi relativi alle percentuali di raccolta differenziata senza ricorrere alle deroghe previste nell'apposita posizione del Comitato.



Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui sopra nel periodo di durata dell'estensione di validità della DA, l'Organizzazione e il Verificatore Ambientale ne devono dare immediata comunicazione al Comitato.



Posizione del Comitato sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU



La Normativa in materia di rifiuti attualmente in vigore è il D. Lgs n. 152/2006 parte quarta articoli 177 – 238;

Nello specifico all'art. 200 è prevista la definizione da parte delle Regioni degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) cui viene demandato il compito di organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la definizione di un Piano d'Ambito



Posizione del Comitato sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU



Gli obiettivi minimi di raccolta differenziata che devono essere garantiti all'interno di ogni ambito territoriale ottimale sono stabiliti:

- dall'articolo 205 del D.Lgs 152/2006 e
- dal comma 1108 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011 (Legge Finanziaria 2007);

almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);



Posizione del Comitato sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU



Il D.Lgs. 205/2010 di integrazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 205 commi 1-bis e 1-ter) ha previsto che:

nel caso non sia possibile, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, raggiungere i suddetti obiettivi di raccolta differenziata, il Comune può chiedere al MIN Ambiente una deroga.



Posizione del Comitato sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU



Il MIN Ambiente può autorizzare tale deroga previa stipula di un accordo di programma con la Regione e gli Enti Locali interessati nel quale sono definite, tra le altre, le modalità con cui il Comune richiedente intende raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, la percentuale di raccolta differenziata che il Comune si obbliga ad effettuare, specifici obblighi a carico del Comune e le modalità di accertamento dei suddetti obblighi.



Posizione del Comitato sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU



Il Comitato delibera

laddove la responsabilità sia solo in capo al Comune (che si può avvalere anche di fornitori di servizi):

- la Registrazione EMAS venga concessa o rinnovata solo a **quei Comuni che al 31 dicembre 2012 conseguono l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata** degli RSU come fissato dal D.Lgs n. 152/2006;
- in ogni caso, **dopo il 31 dicembre 2012, per ottenere e per mantenere la registrazione EMAS** dovranno essere rispettati gli **obiettivi previsti dagli articoli 1108 e 1109** Legge Finanziaria 2007 e dal D.Lgs n. 152/2006.

Posizione del Comitato sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU



Nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune può ottenere e mantenere la registrazione unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

➤ che il Comune **abbia ottenuto la deroga** a seguito di stipula del relativo accordo di programma ai sensi del suddetto comma 1 bis dell'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006. In tal caso, nell'ambito dello svolgimento delle attività di convalida, il Verificatore Ambientale, anche in occasione di ciascuna delle verifiche di mantenimento annuali sino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, dovrà verificare lo stato di avanzamento delle azioni e/o degli interventi di adeguamento contenuti nel suddetto accordo di programma;



Posizione del Comitato sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU



OPPURE

che il Comune abbia inoltrato regolare richiesta di deroga al MIN Ambiente ma la prevista procedura non sia stata attivata.

In tal caso, il Comune dovrà predisporre un piano di interventi volto al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di convalida, il Verificatore Ambientale dovrà assicurare che tale piano risulti adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e sia supportato da idonee risorse. Lo stato di avanzamento del piano dovrà inoltre essere oggetto di verifica anche in occasione di ciascuna delle verifiche di mantenimento annuali sino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla



Posizione del Comitato sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU



In entrambi i casi, che la DA evidenzi in maniera chiara e inequivocabile il mancato rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata descrivendo altresì gli interventi di adeguamento e dettagliando opportuni traguardi quantificati. Negli aggiornamenti della DA dovrà essere altresì descritto in maniera chiara l'effettivo stato di avanzamento degli interventi/azioni.



Posizione del Comitato sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU



Il Comitato si riserva in ogni caso di procedere alla sospensione della registrazione nel caso in cui, dalle risultanze delle attività di sorveglianza da parte del Verificatore o da altre fonti informative, dovesse risultare il mancato raggiungimento dei traguardi per cause che non siano imputabili a forza maggiore.



Posizione del Comitato sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU



Laddove la responsabilità ricada su un soggetto diverso dalla Amministrazione Comunale (ad esempio: Soggetto Gestore di ATO, Comunità montana, Provincia e/o simili) la Registrazione EMAS venga concessa o rinnovata a quelle Pubbliche Amministrazioni in cui si riscontri:

- che siano state predisposte tutte le misure, di competenza comunale, necessarie all'effettuazione della RD, compresa la realizzazione di eventuali infrastrutture;
- che ci sia l'evidenza oggettiva dell'impegno dell'Amministrazione nella sensibilizzazione della cittadinanza sulla raccolta differenziata;
- che ci sia l'evidenza oggettiva dell'attivazione di strumenti tramite i quali monitorare l'efficacia della RD;
- in caso di criticità, la capacità da parte della Pubblica Amministrazione di attivare opportune azioni sull'Ente Gestore in virtù di quanto stabilito nelle convenzioni.

Posizione del Comitato sul CPI



L'entrata in vigore del DPR 151/11 ridefinisce le attività di prevenzione incendi distinguendolo in tre categorie e assoggettandole ad una disciplina differenziata in tema di procedure valutative e modalità di controllo.

Le indicazioni contenute nella Posizione hanno lo scopo di fornire al VA le condizioni minime per procedere alla verifica e convalida della DA



Posizione del Comitato sul CPI



D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151 IL NUOVO REGOLAMENTO di PREVENZIONE INCENDI

SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE IN 3 CATEGORIE

- **Categoria A:**
attività **dotate di 'regola tecnica'** e contraddistinte da un **limitato livello di complessità**.
- **Categoria B:**
 - attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), caratterizzate da un **maggiore livello di complessità**;
 - attività sprovviste di 'regola tecnica', ma con un livello di complessità medio.
- **Categoria C:**
attività con **alto livello di complessità**, indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale ASTI



Posizione del Comitato sul CPI



ESEMPIO TRATTO DALL'ALLEGATO 1 AL DPR 151/11

Attività 67 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti

Attività 67.1.A : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150 persone).

Attività 67.2.B : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone).

Attività 67.3.B : Asili nido con oltre 30 persone presenti

Attività 67.4.C : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.

■ Attività 34.1.B Depositi di carta, cartoni e prodotti depositati per la cernita della carta usata, di stracci di quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg

- CATEGORIA DI RISCHIO
- CODICE SOTTOCLASSE
- CODICE ATTIVITA'

Posizione del Comitato sul CPI



Posizione del Comitato sul CPI



Il VA dovrà richiedere all'organizzazione che:

- tutte le attività ricadenti nell'elenco di cui all'Allegato I del DPR 151/11 siano state correttamente classificate nelle categorie A - B - C;
- i relativi procedimenti amministrativi siano stati attivati nel rispetto dei requisiti e dei tempi dettati dalla legge;

Posizione del Comitato sul CPI



Gli ulteriori elementi da valutare sono i seguenti:

Attività ricadenti nella categoria A

- aver presentato la SEGANALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) secondo quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento;
- in caso di opere di adeguamento alla normativa antincendio particolarmente complesse, aver definito un programma realizzati che ne indichi le fasi ed i tempi di esecuzione;
- aver adottato, nel periodo transitorio, specifiche misure tecnico-gestionali tali da garantire, a giudizio del VA, un grado di sicurezza equivalente alla situazione preesistente;
- in caso di sopralluogo del Comando dei VV.F., conservare copia del verbale della visita tecnica e adottare, a fronte di eventuali carenze rilevate, gli opportuni provvedimenti correttivi.

Posizione del Comitato sul CPI



Attività ricadenti nella categoria B e C

- aver presentato al Comando dei VV.F. il progetto di adeguamento alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi e aver ricevuto il relativo parere di conformità;
- aver evaso eventuali richieste di integrazione dei VV.F.;
- aver avviato i lavori di adeguamento secondo quanto stabilito nel progetto ed in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o prescrizioni dei VV.F.;
- in caso di opere di adeguamento alla normativa antincendio particolarmente complesse, aver definito un programma realizzativo che ne indichi le fasi ed i tempi di esecuzione;
- aver adottato, nel periodo transitorio, specifiche misure tecnico-gestionali tali da garantire, a giudizio del VA, un grado di sicurezza equivalente alla situazione preesistente;
- aver presentato la SCIA secondo quanto disposto dall'art. 4 del regolamento;
- in caso di sopralluogo del Comando dei VV.F., conservare copia del verbale della visita tecnica (cat. B) e adottare, a fronte di eventuali carenze rilevate, gli opportuni provvedimenti correttivi (cat. B – C).

Posizione del Comitato sul CPI



Su tali elementi l'organizzazione deve fornire adeguata informazione di sintesi inserendola nella DA nella parte dedicata alla gestione delle emergenze, indicando la data di presentazione della SCIA.

Il VA dovrà verificare la corretta conduzione dei lavori previsti dal progetto e monitorare nel tempo il comportamento dell'organizzazione nei riguardi della pratica antincendio. In ogni caso, il VA dovrà tener conto nelle sue valutazioni della natura degli interventi ancora da realizzare, dello stato di avanzamento del progetto, della natura e dell'entità dei rischi residui, dell'esistenza di provvedimenti tecnico gestionali compensativi dei rischi residui.



Posizione del Comitato sul CPI



Casi in cui la DA non può essere convalidata:

- organizzazione che, pur essendo tenuta a farlo, non ha presentato la SCIA;
- organizzazione con CPI ex art. 3 DPR 37/98 scaduto e che alla data della verifica non ha presentato la richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 5 DPR 151/11;
- organizzazione che perdura nella mancata attuazione del programma di esecuzione delle opere di adeguamento;
- organizzazione con sopralluogo eseguito ma che non ha avviato o non intende avviare azioni per soddisfare le prescrizioni dei VV.F.;
- difformità fra la situazione riscontrata in sede di audit e quanto riportato nell'istanza di SCIA o nel CPI conseguito;
- organizzazione che in materia non è conforme con quanto previsto dal DM 10/3/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) art.5 e seguenti, all. VIII.

Contatti



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Mara D'Amico

mara.damico@isprambiente.it

Tel. 06 - 50072183

ISPRA